

LEGISI. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

1° si legge che le iscrizioni d'ufficio non si possono fare che a queste condizioni comprovando cioè:

- 1° Il luogo e la data di nascita;
- 2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;
- 3° I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

E nell'articolo 18 sta detto: chi chiede l'iscrizione deve aggiungere alla domanda i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

A tenore di questi articoli i fittuari di terre o di cose nel chiedere l'iscrizione saranno tenuti ad esibire il contratto; i mezzadri, in mancanza del titolo, si appelleranno al notorio.

Un'altra osservazione ed avrò finito. Si obietta che l'eccezione da noi proposta costituisca un privilegio. Oibè! Signori, noi qui non imponiamo nè costituamo privilegi. L'articolo 4 prescrive la prova scritta, e il registro quando ciò è necessario per evitare le iscrizioni fraudolenti, nol richiede ove la frode è per sè medesima difficile o impossibile.

E quando io penso che nell'articolo 41 si dice:

« I reclami, gli appelli, i ricorsi e qualunque atto concernente la revisione delle liste, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro.

« Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente senza nulla pagare. »  
non so capacitarvi con quanta equità si possa imporre ai mezzadri per ottenere l'iscrizione l'onere della prova scritta e il previo pagamento della tassa di registro.

Questo, sì, sarebbe un privilegio odioso ed una disparità di trattamento a carico dei mezzadri!

Sicchè io concludo: l'emendamento Cancellieri impone o no la prova scritta a' mezzadri? Se l'impone non lo si può accettare; se, come pretende l'onorevole Lacava, non l'impone, è inutile votarlo, perchè, ammettendo in sostanza la proposta che vuole emendare, non avrebbe scopo. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio.

**CHIMIRRI.** Se si replica che con l'emendamento in discussione ad altro non s'intende che ad ottenere la prova che questi contratti siano stipulati in tempo non sospetto, rispondiamo che questa sicurezza nella mezzadria è data dal fatto stesso che la costituisce, dalla rotazione agraria che la determina, dallo stato della coltura che la dimostra; circostanze tutte che si verificano per necessità di cose in tempo anteriore alla revisione delle liste.

Questi sono i motivi pei quali la maggioranza

della Commissione modificò l'articolo 4 del progetto ministeriale, a cui si accosta l'emendamento Cancellieri, motivi che potranno eccitare la vivacità del mio amico Varè, ma che trovano fondamento nella ragione e nei fini della legge e nella pratica degli altri paesi.

L'onorevole Zanardelli, che è così esperto nella materia elettorale, non ignora certamente che quantunque la legge elettorale francese e belga non facciano speciale menzione dei mezzadri, pure apposite istruzioni ministeriali in Francia e nel Belgio dispongono che ai fini elettorali sia sufficiente per i fitti d'ogni natura la scritta privata registrata, ed anche la semplice notorietà, quando il fitto sia verbale, dovendosi la questione risolvere coi principi del diritto politico, piuttostochè con quelli del diritto civile. Isambert e Delebeque col suo commento alla legge elettorale belga affermano che lo stesso beneficio è accordato a' mezzadri. Voglia perciò la Camera approvare l'articolo 4, come fu pensatamente formulato dalla Commissione, e respingere un emendamento che nessuno ha avuto tempo di ponderare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Due parole. Io spero che non sia intendimento della Camera di modificare, discutendo la legge elettorale, la legge sul registro. Mi pare che a nessuno sarà per venire in mente di modificare una legge come quella del registro a questi chiari di luna. E mi pare che tutto il ragionamento fatto da parecchi oratori, ed in specie dall'onorevole Chimirri, si fondi sopra un equivoco... (*Conversazioni al banco della Commissione*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** L'onorevole Chimirri dice: la mezzadria non si fa per contratto scritto, dunque non si registra. Questo era il disposto della legge napoletana antica, ma non è il disposto della legge attuale. La legge sul registro, io l'ho già detto e lo ripeto, sottopone a registrazione così i contratti scritti, come i contratti verbali, e sottopone quelli di mezzadria ad una tassa minima. Ora, o signori, se è vero che non volete modificare la tassa di registro, badate, quale sarebbe la conseguenza del vostro sistema? (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma prego di far silenzio; altrimenti io non posso più presiedere una discussione in questo modo!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Quali sarebbero le conseguenze del vostro sistema? Probabilmente vorreste che i mezzadri si facessero iscrivere senza sottomettersi alla tassa del registro. Ora la legge